

Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4.

**Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3
«Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso il lago di Garda), previsto dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Al comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, sostituire le parole: «...da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole» con le parole «...da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole».

2. Il 5° comma dell'art. 13 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 16, punto 5 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, dopo le parole: «Esso è inoltre vietato in tutte le acque classificate secondarie», aggiungere le seguenti parole: «di larghezza inferiore a metri cinque».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1990

Cremonese